



CIRCOLARE INFORMATIVA
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI
SPECIALE EMERGENZA COVID-19
TUTTE LE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ISCRITTI
Aggiornamento Aprile 2021

A cura del Gruppo di Lavoro "Previdenza e Assistenza del Commercialista"

Compongono il gruppo:

Piercarlo BAUSOLA (Delegato Cassa Dottori Commercialisti)

Barbara BUCCHIONI

Giuseppe CHIAPPERO (Delegato Cassa Dottori Commercialisti)

Pasquale DE ROSE

Patrizia Sara FLORE

Luisella FONTANELLA (Delegato Cassa Dottori Commercialisti)

Luca QUER (Delegato Cassa Dottori Commercialisti)

Vladimiro RAMBALDI

Marcello Alessandro RESCA

Verdiana Federica SANTAROSSA

Maria Carmela SCANDIZZO

Massimo STRIGLIA (Delegato Cassa Dottori Commercialisti)

Stefania TELESCA

Andrea ZURLO

La Cassa Dottori Commercialisti prosegue il suo impegno nel definire nuove misure per garantire il proprio supporto agli iscritti in questa fase di emergenza nazionale, grazie a strumenti in grado di tutelare la salute e sostenere la liquidità dei colleghi in difficoltà.

Di seguito l'indice delle iniziative:

PAR.	ARGOMENTI	PAG.
1	POLIZZA SANITARIA BASE – COPERTURA RISCHIO COVID-19	3
2	POLIZZA SANITARIA BASE – CONSULENZA MEDICA/PSICOLOGICA	6
3	BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING A FAVORE DEGLI ISCRITTI A CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI	7
4	PROROGA SCADENZE CONTRIBUTIVE	12
5	CONTRIBUTO A SUPPORTO DEL FINANZIAMENTO ANNO 2021	12
6	ONLINE IL SERVIZIO PCS - PAGAMENTO CONTRIBUTI SOSPESI	15
7	ADESIONE INIZIATIVA CDP	17
8	NUOVE CONVENZIONI BANCARIE	17
9	CONTATTI E ORARI CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI	18

1. POLIZZA SANITARIA BASE – COPERTURA RISCHIO COVID-19

La copertura in argomento, il cui onere è a carico della Cassa, **ha decorrenza dal 01/03/2021 fino alle ore 24:00 del 31/12/2021** e opera in continuità con quanto erogato a titolo gratuito dalla Compagnia Reale Mutua fino al 28/02/2021, secondo le linee guida, di seguito riportate.

Polizza sanitaria iscritti n. 2016/05/2650123 – GARANZIA RISCHIO COVID Garanzia COVID-19:

la prestazione “indennità sostitutiva” prevista dall’art. A.1.15 del Piano Sanitario Base (€150,00 ogni giorno di ricovero per una durata massima di 180 giorni per ciascun anno assicurativo e per ciascun assicurato) si intende erogata anche nei seguenti casi:

- Ricovero in struttura ospedaliera a seguito di positività a tampone molecolare SarsCov2 e reso necessario da sintomi* causati da COVID-19 (verranno riconosciute le indennità previste in polizza per la durata dei trattamenti in ospedale e sempre nei limiti di durata previsti nella polizza sanitaria base in essere con la Cassa);
- Ricovero domiciliare* - con il limite di erogazione pari a massimo 10 giorni per evento come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 – a seguito di positività a tampone molecolare SarsCov2 e reso necessario da sintomi* causati da COVID-19.

Ai fini della presente garanzia:

- per sintomi* causati da COVID-19 si intendono tutti quelli diversi da temperatura e/o dolori muscolari e/o i tipici sintomi influenzali, oltre alla perdita di olfatto e/o gusto che sono sintomi tipici che possono permanere per lungo tempo. La garanzia, pertanto, non opera per soggetti asintomatici o paucisintomatici ovvero con sintomi in forma lieve;

- per ricovero domiciliare* – in linea con l’evoluzione dello scenario epidemiologico, che ha comportato l’adozione, da parte dell’Autorità Sanitaria, di provvedimenti alternativi al ricovero e rivolti a pazienti con sintomatologia tale da richiedere il costante monitoraggio e cure/terapie a domicilio - si intende l’attivazione di uno dei provvedimenti di seguito indicati:

- USCA – Unità Speciale di Continuità Assistenziale: struttura di raccordo, gestita dalle amministrazioni regionali sanitarie e resa necessaria a seguito del sovraffollamento delle strutture ospedaliere a causa dell’emergenza Sars-Cov-2, con lo scopo di garantire il presidio e l’erogazione di prestazioni sanitarie in ambito domiciliare;
- sorveglianza sanitaria attiva domiciliare: certificazione della prognosi e monitoraggio quotidiano del decorso terapeutico prescritto dal personale medico.

La suddetta garanzia non cumula con la copertura prevista dal Piano Sanitario Integrativo. In altri termini, qualora l'Assicurato che usufruisca della garanzia di cui alla presente offerta in seguito a ricovero ospedaliero per COVID-19 abbia acquistato, anche, il Piano Sanitario Integrativo, nessun indennizzo sarà dovuto da Reale Mutua su quest'ultima polizza; analogamente, qualora a seguito del suddetto ricovero fosse stato attivato il Piano Sanitario Integrativo, l'Assicurato non avrà diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva prevista dalla presente offerta.

Modalità di denuncia dei sinistri COVID-19:

Ogni Assicurato potrà caricare all'interno della propria area Riservata di Blue Assistance <https://www.blueassistance.it/BLUE/> la domanda di indennità da COVID-19 o inviare il modulo denuncia sinistro polizza base cartaceo.

The screenshot displays the user interface of the Blue Assistance portal. At the top, there is a navigation bar with the Blue Assistance logo and several utility icons (notifications, help, and share). Below this is a secondary navigation bar with five menu items: HOME, LA TUA POLIZZA, GESTIONE RICHIESTE, MEDICI E STRUTTURE, and DOCUMENTI. The main content area is titled 'Benvenuto nella tua Area Riservata!' and features four prominent service tiles. The first tile, 'NUOVA RICHIESTA DI RIMBORSO', is highlighted with a blue arrow. Each tile includes an icon, a title, a brief description of the service, and a yellow button to initiate the process.

Service	Description	Action Button
NUOVA RICHIESTA DI RIMBORSO	Hai già effettuato una prestazione e vuoi chiedere il rimborso della spesa sostenuta?	Richiedi il rimborso
NUOVA RICHIESTA DI DIRETTA	Vuoi chiedere la copertura delle tue prestazioni presso i medici e le strutture convenzionate?	Richiedi la diretta
CONSULTAZIONE RICHIESTE	Vuoi sapere a che punto sono le tue richieste? Entra e consulta lo stato di avanzamento delle tue pratiche.	Consulta
MEDICI E STRUTTURE CONVENZIONATE	In questa sezione trovi l'elenco dei centri diagnostici, delle strutture sanitarie e dei medici specialisti convenzionati.	Ricerca

In caso di caricamento tramite Area Riservata, l'Assicurato dovrà cliccare sulla casella "RICOVERO" e, a seguire, "INDENNITA'" indicando come data inizio e fine ricovero le date in cui sono stati effettuati i tamponi.



HOME

LA TUA POLIZZA

GESTIONE RICHIESTE



In questa sezione dovrai caricare i giustificativi di spesa (es: fatture, onorari, ticket, ecc.) e la documentazione medica (es: cartelle cliniche, impegnative, ecc.) relativi alla prestazione effettuata e alla presente richiesta di rimborso.

Dati Documento spesa n° 1

Tipo di prestazione

EXTRARICOVERO

RICOVERO

DENTARIE

Tipo di documento di spesa

MEDICINALI

FATTURA


TICKET

PARCELLA

INDENNITÀ

Data inizio ricovero

Data fine ricovero

Carica documentazione medica e/o correlata alla indennità. 
(Esempio: prescrizione, referto, cartella clinica, prospetti di liquidazione di altri enti)

CARICA FILE

Alla domanda di indennità, salvo ulteriori richieste di integrazione della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni anche tramite BLUE ASSISTANCE, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- referto del tampone molecolare attestante la positività e, se già disponibile, referto del tampone di controllo per la negativizzazione;
- la documentazione medica rilasciata dall'ASL/ATS: eventuale cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero, o in mancanza documentazione che attesti la sintomatologia e l'attivazione di uno dei provvedimenti sanitari tipici del ricovero domiciliare come sopra definito.

2. POLIZZA SANITARIA BASE – CONSULENZA MEDICA E PSICOLOGICA

Gli iscritti della Cassa possono, inoltre, usufruire del Numero Verde 800 084 800 per chi chiama dall'Italia e 011.4389107 accessibile dall'estero che Reale Mutua mette a disposizione per una consulenza medica e psicologica gratuita sul Coronavirus.

Il Numero Verde 800545130 è attivo con i consueti orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.00. Il venerdì dalle 8.45 alle 13.45.

3. BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING A FAVORE DEGLI ISCRITTI A CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

La Cassa Dottori Commercialisti ha provveduto ad inviare all'INPS il numero dei potenziali beneficiari dell'agevolazione prevista dall'articolo 2 del D.L. 30/2021 riguardo le "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

Anche i **liberi Professionisti iscritti ai relativi Enti di Previdenza Privata con figli conviventi di età inferiore ai 14 anni** possono fare richiesta, fino al prossimo **30 giugno**, di uno o più bonus per servizi di baby-sitting.

Di seguito viene riportato uno stralcio del Messaggio n. 1296 del 26/03/2021 diffuso dall'Inps.

*Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", ha introdotto, **fino al 30 giugno 2021**, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia, per i **figli conviventi minori di anni 14**, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge (cfr. l'articolo 2, comma 6).*

1. Beneficiari e misura del bonus

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

- *iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;*
- *lavoratori autonomi iscritti all'INPS;*
- *personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:*
 - *medici*
 - *infermieri (inclusi ostetrici);*
 - *tecnici di laboratorio biomedico;*
 - *tecnici di radiologia medica;*
 - *operatori socio-sanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).*

L'importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In quest'ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall'articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l'altro non accede alle altre tutele previste dall'articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

A partire dall' 8 Aprile 2021, è attiva la **procedura online** per richiedere il **nuovo bonus baby-sitting**, previsto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

Rispetto alla precedente edizione del bonus, sono cambiati importi e categorie di aventi diritto, fattori che hanno chiesto il necessario allineamento delle procedure amministrative e la configurazione di quelle informatiche, soprattutto per disegnare i nuovi profili di autorizzazione e incompatibilità.

La **domanda** può essere inoltrata tramite il **servizio online Bonus servizi di baby-sitting**, accedendo mediante le proprie credenziali (**SPID, CIE, CNS**) al sito www.inps.it. In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di Patronato, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.



Con la Circolare n. 58 del 14 Aprile 2021 prodotta dall'Inps, vengono disciplinate le modalità di erogazione del Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021).

Di seguito riportiamo un breve stralcio della Circolare Inps n. 58 del 14 Aprile 2021.

Per fronteggiare la diffusione del COVID-19, l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella G.U. n. 62 del 13 marzo 2021), dispone per il 2021 interventi di sostegno per lavoratori con figli minori affetti da infezione SARS COVID-19, in quarantena o in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza. La norma prevede nuove tutele in materia di lavoro agile (comma 1), congedi per i genitori (commi 2 e 5) e l'erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting (comma 6), nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi sopra descritti (sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio) che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

L'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.

Il requisito della convivenza del genitore richiedente il bonus con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell'Istituto.

Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell'Autorità che attesti l'affido.

Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, nel modello di domanda di bonus dovrà essere indicata la scuola (codice meccanografico della scuola, nome dell'Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e la classe frequentata), ciò al fine di consentire le verifiche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

APPLICAZIONE WEB, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021";

PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

I cittadini che intendano presentare domanda mediante l'applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell'identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall'Istituto.

Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN.

Il bonus per servizi di baby-sitting previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021 ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Nell'ipotesi in cui, all'interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande.

In ogni caso, non potrà essere superato l'importo complessivo settimanale di 100 euro.

I bonus richiesti per le settimane nelle quali si verificano le situazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono erogati mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per poter fruire del bonus, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L'utilizzatore deve effettuare l'appropriazione del bonus ed effettuare la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte con le modalità che sono state dettagliate nella circolare n. 44/2020 e nel messaggio n. 2350/2020.

Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.

Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per lo svolgimento delle prestazioni di babysitting dovranno coincidere con il periodo di infezione da SARS COVID-19, quarantena o sospensione dell'attività didattica in presenza e nel rispetto dei requisiti descritti ai paragrafi 2 e 3 della presente circolare.

Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017; quindi, ai soli fini del bonus baby-sitting COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 30/2021, è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.

In via ulteriore, si precisa che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari.

Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come babysitter remunerate mediante il bonus in argomento;

a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.

A tal riguardo, al momento dell'inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia, dovrà essere resa una dichiarazione da parte dell'utilizzatore attestante l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Infine, si precisa che, qualora i prestatori siano titolari di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, l'erogazione dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all'erogazione del bonus baby-sitting determina l'effetto di sospendere l'intera pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurre l'importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità, ecc.).

Pertanto, resta preclusa la possibilità di registrazione come prestatore occasionale ai pensionati percettori del trattamento previdenziale c.d. quota 100 e ai pensionati c.d. precoci.

Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento.

Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

4. PROROGA SCADENZE CONTRIBUTIVE

Alla luce delle più recenti misure restrittive di contenimento dell'epidemia da Covid-19, la Cassa ha prorogato al **30 giugno 2021** il termine per il versamento dei seguenti contributi:

- seconda rata delle eccedenze contributive 2020 (scadenza 31/03/2021). Chi volesse avvalersi della proroga del termine, e ha optato per il pagamento tramite SDD, deve provvedere presso il proprio Istituto di Credito alla revoca dell'addebito della seconda rata (la Cassa comunicherà successivamente le nuove modalità di versamento), mentre chi ha optato per il pagamento mediante MAV potrà comunque utilizzare, entro **il 30 giugno 2021**, il bollettino disponibile nell'**area documentale dei servizi online** del sito, anche se riportante la scadenza del 31 marzo 2021.
- **Prima rata/rata unica dei contributi minimi 2021 (scadenza 31/05/2021). La Cassa comunicherà successivamente le modalità di pagamento dei contributi minimi 2021 che terranno conto anche delle disposizioni attuative del Fondo per l'esonero ex art.1, comma 20 e ss della L.178/2020, recentemente ampliato dall'art.3 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41.**

La Cassa ha, inoltre, sospeso, dal 23 marzo al 30 giugno 2021, i termini di adesione alle proposte di ricongiunzione in entrata e/o riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del tirocinio, nonché del versamento delle rate dei piani di ammortamento previsti per il pagamento dell'onere derivante sempre da ricongiunzione e/o riscatto. **I termini riprenderanno il 01/07/2021.**

5. CONTRIBUTO A SUPPORTO DEL FINANZIAMENTO ANNO 2021

Nell'ambito degli interventi assistenziali per sostenere gli iscritti chiamati ad affrontare gli effetti economico-finanziari legati all'emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato **per l'anno 2021 Euro 1.500.000,00** per gli iscritti che sottoscrivono contratti di finanziamento nel periodo **dal 01/01/2021 al 31/12/2021**, secondo le condizioni di seguito riportate.

Art. 1 - Beneficiari

Iscritti alla Cassa con un reddito relativo al periodo di imposta 2020 non superiore a €50.000.

Tale importo è determinato sommando i redditi derivanti dall'esercizio della professione con quelli di lavoro dipendente e con i redditi di pensione. Sono, comunque, esclusi i professionisti che, per il periodo di imposta 2020, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o di pensione, di ammontare lordo complessivo superiore ad €20.000.

Art. 2 - Ammontare del Contributo a Supporto del Finanziamento

Il contributo è così determinato:

1. €500 per un ammontare minimo del finanziamento di €10.000 (in caso di Studio Associato o STP v. successivo Art. 4 “**Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP**”);
2. Per prestiti superiori ad €10.000, è riconosciuto oltre al contributo di cui sopra, un ulteriore somma pari all’1% della quota di finanziamento eccedente € 10.000 e fino ad un valore massimo del prestito di €30.000;
3. Sono comunque ammessi al contributo, finanziamenti di importo superiore, nei limiti dei valori sopra determinati.

Art. 3 - Finanziamenti esclusi

Non rientrano nell’ambito del finanziamento:

1. finanziamenti stipulati per l’acquisto di beni immobili o per l’acquisto specifico di beni non strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;
2. finanziamenti di importo inferiore a €10.000;
3. finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;
4. finanziamenti stipulati antecedentemente al 01/01/2021.

Art. 4 - Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati o STP

Qualora il finanziamento sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell’ammissione al contributo rileva l’importo del finanziamento complessivo e il contributo sarà riconosciuto al singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP. L’istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP, ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il **servizio online CSF**, disponibile nell’area riservata del sito www.cnpadc.it, entro il 31/01/2022. Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità:

- copia del contratto di finanziamento intestato al richiedente (oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio) firmato da entrambi i contraenti oppure il documento di sintesi del contratto di finanziamento sottoscritto da entrambi i contraenti rilasciato dalla banca riportante i requisiti previsti per l’erogazione del contributo;
- disposizione di accredito del finanziamento oppure disposizione di pagamento della prima rata del relativo piano di ammortamento.

Il **servizio online CSF** prevede che l'iscritto dichiari ai sensi del DPR 445/00:

1. l'ammontare del reddito relativo al periodo di imposta 2020 derivante dall'esercizio della professione nonché dell'eventuale reddito di lavoro dipendente e/o di pensione;
2. l'eventuale ammontare della quota di partecipazione allo Studio Associato/STP.

Non saranno considerate valide le autodichiarazioni rilasciate con altre modalità, ancorché allegate direttamente alla domanda.


La Cassa procederà, successivamente, a riscontrare le informazioni auto-dichiarate con i dati risultanti dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 6 - Erogazione del contributo

I contributi saranno riconosciuti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande accolte, complete della documentazione richiesta, sino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Art. 7 - Revoca del Contributo

Il contributo è revocato nel caso in cui si proceda all'estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale. In tale circostanza la Cassa procederà al recupero delle somme accreditate.



Home Servizi Online	Profilo	Consulenza	Documenti	Convenzioni	Logout
> Servizi Previdenziali		> Servizi di Consulenzazone e Simulazione		> Servizi Bancari e di Pagamento	
Dichiarazione e pagamento eccedenze contributive PCE	Estratto conto contributivo ECC	Pagamento Contributi Sospesi PCS			
Contributo a supporto del finanziamento CSF	Simulazione riscatto corso legale di laurea RLA	Variazione Coordinate Bancarie VCB			
Pagamento minimi e maternità PCM	Simulazione riscatto servizio militare RMI	Richiesta/Sostituzione codice OTP OTP			
Contributo a Supporto dell'attività Professionale CSP	Simulazione riscatto del periodo di tirocinio RTI	Generazione M.Av. MAV			
Domande Online DOM	Simulazione ricongiunzione in entrata REN	Servizi Bancari Popso SBP			
Certificazione Posizione Contributiva CPC	Simulazione pensione PES				
Pagamento contributi pre-iscritti Cassa PCT	Segui la tua domanda STD				
Verifica Incompatibilità/Compatibilità VIC					


6. ON LINE IL SERVIZIO PCS – PAGAMENTO CONTRIBUTI SOSPESI

All'interno dell'area riservata è attivo il Servizio **PCS-Pagamento Contributi Sospesi** che consente:

1. di visualizzare la contribuzione sospesa e ancora dovuta per l'emergenza epidemiologica Covid-19 per il periodo dal 23 febbraio al 2 novembre 2020.
2. di pianificare il versamento di quanto dovuto per il periodo oggetto di sospensione, **con l'unico vincolo di procedere al versamento di almeno il 50% della contribuzione sospesa entro il 30 settembre 2021 e del restante 50% entro il 30 settembre 2022.**
3. di generare i bollettini per il pagamento della contribuzione che si intende versare. Per chi fosse interessato è, anche, possibile scegliere di versare già dal 2020 quanto dovuto (anche un acconto). Le somme versate saranno imputate proporzionalmente ai singoli contributi dovuti e confluiranno nel montante contributivo nell'anno di versamento.

Per saperne di più, è possibile **scaricare una guida sintetica** sulla procedura per effettuare il pagamento.

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/Guida_PCS_Iscritti.pdf



Home Servizi Online	Profilo	Consulenza	Documenti	Convenzioni	Logout
> Servizi Previdenziali		> Servizi di Consultazione e Simulazione		> Servizi Bancari e di Pagamento	
Dichiarazione e pagamento eccedenze contributive	PCE	Estratto conto contributivo	ECC	Pagamento Contributi Sospesi	PCS
Contributo a supporto del finanziamento	CSF	Simulazione riscatto corso legale di laurea	RLA	Variazione Coordinate Bancarie	VCB
Pagamento minimi e maternità	PCM	Simulazione riscatto servizio militare	RMI	Richiesta/Sostituzione codice OTP	OTP
Contributo a Supporto dell'attività Professionale	CSP	Simulazione riscatto del periodo di tirocinio	RTI	Generazione M.Av.	MAV
Domande Online	DOM	Simulazione ricongiunzione in entrata	REN	Servizi Bancari Popso	SBP
Certificazione Posizione Contributiva	CPC	Simulazione pensione	PES		
Pagamento contributi pre-iscritti Cassa	PCT	Segui la tua domanda	STD		
Verifica Incompatibilità/Compatibilità	VIC				

I tirocinanti pre-iscritti alla Cassa possono versare la contribuzione sospesa accedendo al servizio **PCT - Pagamento contributi pre-iscritti Cassa**. E' possibile **consultare la guida sintetica a loro dedicata**.

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/Guida_PCS_pre-Iscritti.pdf

Home Servizi Online				Profilo	Consulenza	Documenti	Convenzioni	Logout
> Servizi Previdenziali			> Servizi di Consulenza e Simulazione			> Servizi Bancari e di Pagamento		
Dichiarazione e pagamento eccedenze contributive	PCE	Estratto conto contributivo	ECC	Pagamento Contributi Sospesi	PCS			
Contributo a supporto del finanziamento	CSF	Simulazione riscatto corso legale di laurea	RLA	Variazione Coordinate Bancarie	VCB			
Pagamento minimi e maternità	PCM	Simulazione riscatto servizio militare	RMI	Richiesta/Sostituzione codice OTP	OTP			
Contributo a Supporto dell'attività Professionale	CSP	Simulazione riscatto del periodo di tirocinio	RTI	Generazione M.Av.	MAV			
Domande Online	DOM	Simulazione ricongiunzione in entrata	REN	Servizi Bancari Popso	SBP			
Certificazione Posizione Contributiva	CPC	Simulazione pensione	PES					
Pagamento contributi pre-iscritti Cassa	PCT	Segui la tua domanda	STD					
Verifica Incompatibilità/Compatibilità	VIC							

7. ADESIONE INIZIATIVA CDP

Il CdA ha inoltre deliberato, attraverso lo **stanziamento di 1 milione di Euro**, l'adesione della Cassa all'iniziativa promossa da Cassa Depositi e Prestiti per supportare l'accesso al credito da parte dei professionisti. Tale iniziativa consentirà di poter usufruire tramite il Fondo PMI, anche oltre i termini previsti dall'art. 49 del Decreto Cura Italia, di una garanzia pari all'80% per operazioni di finanziamento a garanzia diretta mediante istituti di credito, ovvero pari al 90% per operazioni di riassicurazione presentate mediante Confidi. Le modalità di accesso a questa iniziativa saranno rese note appena la stessa verrà attivata da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

8. NUOVE CONVENZIONI BANCARIE

Per favorire ulteriormente l'accesso al credito, la Cassa si è fatta parte attiva per concordare nuove convenzioni con Istituti bancari a condizioni particolarmente agevolate per tutti gli iscritti alla Cassa, compresi tutti i pensionati in attività.

Le convenzioni sottoscritte sono reperibili nella sezione convenzioni. Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito della Cassa, alla pagina <https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/finanza.html>

The screenshot displays the website interface for CDC (Cassa Dottori Commercialisti). At the top, there is a dark blue header with the CDC logo on the left, a navigation menu with icons for lock, document, mail, information, and a UK flag, and a search bar on the right. Below the header is a secondary navigation bar with links for Home, La Cassa, La Cassa per me, Comunicazione, Area Stampa, and Contatti, along with social media icons for LinkedIn, Twitter, YouTube, and Instagram. The main content area shows a breadcrumb trail: Home > La Cassa per me > Convenzioni > Finanza. On the left, a sidebar menu titled 'LA CASSA PER ME' lists various services, with 'Finanza' highlighted. The main content area is titled 'Finanza' and lists several financial agreements:

- Banca Popolare di Sondrio - Cessione crediti d'imposta per bonus edilizi
- BNL Finance - Cessione del quinto
- Banca Mediolanum
- Banca Popolare di Sondrio - Finanziamenti emergenza Covid-19
- BNL - Finanziamenti Emergenza Covid-19
- BNL - Convenzione completa
- Banca della Nuova Terra - Cessione del quinto
- Banca Popolare di Sondrio - Carta di Credito Dottori Commercialisti
- Banca Popolare di Sondrio - Conto corrente e Prestiti on line
- Banca Popolare di Sondrio - Mutui Ipotecari

9. CONTATTI E ORARI CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI

Contatti ed orari

Seguici sui nostri canali social



Numero Verde: 800545130

Attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.00 - il venerdì dalle 8.45 alle 13.45

Videochiamata (il ricevimento in sede è momentaneamente sospeso)

Attivo ogni martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:30 esclusivamente su appuntamento. Per prenotare [clicca qui](#)

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Via Mantova 1 - 00198 Roma
C.F. 80021670585

Posta Elettronica Certificata dedicata agli Associati: servizio.supporto@pec.cnpadc.it

Per essere ricontattato dalla Cassa è disponibile il servizio PAT all'interno dell'[area riservata](#).

Per informazioni sulla Polizza Sanitaria Reale Mutua Assicurazioni

Numero Verde: 800555266

Per informazioni sulla Polizza EMAPI - Temporanea Caso Morte

Numero: 0644250196